



**COMUNE DI PIACENZA
SETTORE PIACENZA PER IL CITTADINO
SERVIZIO PROGETTO CASA - UFFICIO ABITAZIONI
VIA BEVERORA 57
29121 PIACENZA**

**BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(E.R.P.)
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 16/09/2025 AL 21/10/2025**

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2395 del 10/09/2025 si provvede all'emanazione del presente bando pubblico, contenente la disciplina per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), in attuazione del vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27 Maggio 2019 (di seguito denominato Regolamento).

I. NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE

1. La domanda di accesso alla graduatoria, corredata della necessaria **Dichiarazione Sostitutiva Unica** e dell'attestazione **I.S.E.E.**, è presentata dai nuclei familiari, individuati dall'art. 24 della Legge Regionale n. 24 del 08 agosto 2001 e successive modifiche e integrazioni (di seguito L.R.) compresi gli atti attuativi vigenti al momento dell'assegnazione, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 della L.R..

2. Per nucleo avente diritto si intende:

- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, e i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- quello fondato sulla stabile convivenza anagrafica more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- quello composto dal richiedente e da altra persona con regolare contratto di assunzione quale assistente familiare o collaboratore domestico, che ricomprenda l'assistenza notturna. La persona che presta assistenza, non fa parte del nucleo assegnatario, pertanto nei suoi confronti non si procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione dell'alloggio. La sua presenza nel nucleo sarà valutata ai soli fini dell'individuazione dello standard abitativo. Tale soggetto non acquisisce alcun diritto al subentro nel contratto di locazione. E' fatta comunque salva la facoltà dei coabitanti di presentare autonoma domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione.

3. In caso di coniugi separati di fatto, con diversa residenza anagrafica, questi, ai sensi della disciplina relativa all' I.S.E.E., sono entrambi valutati, anche se non indicati dal dichiarante. E' correttamente indicato nella domanda un unico coniuge, qualora sussista provvedimento di autorità giudiziale o attestazione da parte del servizio sociale, che dichiari la necessità della

condizione di separazione di fatto, in assenza di una separazione legale o giudiziale dei coniugi a loro tutela o a tutela dei figli minori.

II. REQUISITI DI ACCESSO AGLI ALLOGGI E.R.P.

(ai sensi dell'art. 15 della L.R.)

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che sia:

- a.1)** cittadino italiano;
- a.2)** cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3)** familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. n. 30 del 06/02/2007;
- a.4)** titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 251 del 19/11/2007, e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5)** cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.6)** cittadino straniero regolarmente soggiornante, in possesso di **permesso di soggiorno almeno biennale** e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

b) Residenza o sede dell'attività lavorativa

può chiedere l'assegnazione il richiedente che soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

- b.1)** abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno **tre anni** dalla data di presentazione della domanda;
- b.2)** abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune di Piacenza.

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno tre anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE entro 45 giorni e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto a occupare l'alloggio, pena la decadenza dell'assegnazione come previsto all'art. 25, comma 7, della L.R.

Ai fini della presentazione della domanda il requisito di cui al punto b) deve essere posseduto anche solo dal richiedente l'assegnazione dell'alloggio di E.R.P.

c) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

c.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, o abitazione sul medesimo alloggio, ovunque ubicato ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975. Non preclude l'assegnazione dell'alloggio di E.R.P.:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà su un alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza di cui alla L. n. 76 del 2016 o della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio E.R.P. qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Il presente requisito è valutato con riferimento a tutti i componenti il nucleo richiedente. Tutti i criteri sopra indicati sono da intendersi automaticamente modificati ogni qual volta intervengano integrazioni normative.

d) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

e) Reddito del nucleo avente diritto

Il requisito del reddito si articola in due componenti: l'I.S.E.E. e il patrimonio mobiliare.

e.1) Il valore I.S.E.E. per l'accesso non deve essere superiore a **Euro 20.217,02.**

e.2) Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a **Euro 41.249,60.**

Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'Attestazione I.S.E.E., al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Al fine dell'accesso all'E.R.P. entrambi i valori, I.S.E.E. e patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei due limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio E.R.P.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'I.S.E.E. di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'I.S.E.E. ma solo quello riferito al soggetto richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di E.R.P. i requisiti sopra indicati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

I valori economici sopra indicati sono da intendersi automaticamente modificati ogni qualvolta intervengano integrazioni normative in materia.

III. CONDIZIONI ATTRIBUTIVE DI PUNTEGGIO

(indicate all'art. 6 del Regolamento)

Gli alloggi di E.R.P. sono assegnati sulla base di:

1) condizioni economiche (riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente: disagio economico determinato dall'attestazione I.S.E.E. ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.);

2) condizioni soggettive (riferite ai componenti il nucleo familiare richiedente);

3) condizioni oggettive (riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare richiedente).

In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.

Per le condizioni di cui ai punti **1), 2) e 3)** sono definiti i punteggi di seguito specificati, come da tabella esplicativa allegato A) al Regolamento.

Le predette condizioni devono essere possedute dal cittadino richiedente e dal suo nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e devono permanere fino alla data di chiusura del bando.

Il valore I.S.E.E. dovrà essere aggiornato con le risultanze dell'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF.

1. Condizioni economiche (max 35 punti)

(riferite alla situazione economica del nucleo individuato dalla normativa I.S.E.E. rilasciata dall'I.N.P.S.)

A) Per la valutazione della condizione economica si utilizzano i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i..

A.1 Valore I.S.E.E. (max 35 punti)

Nucleo familiare con I.S.E.E., rientrante nei valori di seguito indicati:

- da Euro 0 a Euro 7.620,00
- da Euro 7.621,00 a Euro 12.200,00;
- da Euro 12.201,00 a Euro 17.428,46;

punti 35
punti 25
punti 15

In riferimento alla condizione economica del nucleo, sono esclusi dalla valutazione del punteggio A.1, quei nuclei che dichiarano un valore I.S.E.E. pari a euro 0, o inferiore al canone E.R.P. annuo minimo, o che hanno una somma dei redditi dei componenti del nucleo (come desunta dall'Attestazione ISEE, modalità calcolo ordinario), inferiore al canone di locazione E.R.P. annuale minimo al momento della domanda e al momento dell'assegnazione, fatte salve le seguenti eccezioni:

- vi siano redditi esenti ai fini IRPEF debitamente dimostrati;
- si possa certificare mediante documenti comprovanti, di aver percepito redditi almeno pari al canone E.R.P. annuo minimo a qualunque titolo riconosciuti nell'annualità precedente a quella della presentazione della domanda.

2. Condizioni soggettive (max 45 punti)

A) Residenza continuativa nel Comune di Piacenza del richiedente alla data di presentazione della domanda (max 30 punti)

- 1) residenza continuativa da oltre 5 anni e fino a 10 anni **punti 5**
- 2) residenza continuativa oltre 10 anni e fino a 15 anni **punti 15**
- 3) residenza continuativa oltre 15 anni **punti 20**
- 4) residenza continuativa da oltre 20 anni del proprio nucleo familiare di origine (ascendenti di primo grado) **punti 10**

il punteggio 4) è cumulabile con i punti 1), 2) e 3).

B) Anziani (max 15 punti)

(i punteggi attribuiti in questo punto non sono cumulabili tra loro)

B.1 Nucleo familiare anagraficamente composto esclusivamente da persone di età superiore ai 65 anni **punti 15**

(il punteggio viene attribuito anche qualora nel nucleo siano presenti minori, o maggiorenni con disabilità, a carico del richiedente e, in caso di coniugi o conviventi, anche qualora solo uno abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa).

B.2 Nucleo familiare richiedente in cui sia presente una o più persone di età superiore a 75 anni, che risiedano nel nucleo richiedente da 3 anni dalla data di presentazione della domanda. **punti 5**

C) Invalidità

La presenza nel nucleo familiare richiedente di uno o più persone portatrici di disabilità, o in situazione di invalidità o certificate non autosufficienti, è valutata quale condizione di punteggio, qualora detta situazione sia certificata dall'autorità competente, alla data di presentazione della domanda e risulti permanere alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Ai fini della valutazione della gravità della condizione dell'invalidità, si applica la definizione riportata nell'Allegato 3 al DPCM 159/2013 (allegato C del Regolamento).

I punteggi vengono attribuiti come segue:

C1. Disabilità grave e non autosufficienza con impossibilità a deambulare:

punti 25

(il punteggio sarà riconosciuto solo a seguito di presentazione di documentazione rilasciata dall'U.O. protesica dell'ASL).

C.2 Disabilità grave e non autosufficienza:

punti 20

C.3 Disabilità media:

punti 10

Qualora nel nucleo siano presenti più componenti certificati, il punteggio è attribuito per ogni componente certificato.

Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona, verrà quindi attribuito il punteggio più favorevole.

D) Famiglie mono genitoriali e famiglie con affidamenti sulla base di certificazione del competente servizio (max 11 punti)

D.1 Il nucleo mono genitoriale richiedente deve essere composto esclusivamente dal genitore, parente o tutore con potestà genitoriale e dal/i figlio/i a carico, i punteggi attribuiti, sono così determinati:

- con un minore

punti 3

- con due minori

punti 6

- con tre minori e più

punti 9

- con figlio/i maggiorenne/i a carico, fino a 26 anni (purché studenti).

punti 2

I punteggi non saranno riconosciuti qualora il richiedente conviva con altra persona.

E) Composizione del nucleo familiare

E.1 Nucleo familiare richiedente composto da 5 unità ed oltre

punti 5

E.2 Nucleo familiare, composto da:

a) persona sola da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda (la condizione del biennio non è richiesta per l'anziano ultra sessantacinquenne e la persona rimasta vedova/sola a seguito di convivenza more uxorio come dall'art. 24 della L.R.).

b) persona vedeva/o con figlio/i minore/i a carico derivanti dal matrimonio con il coniuge deceduto oppure persona convivente more uxorio (art. 24 della L.R.) rimasta sola a seguito di decesso del convivente con figlio/i minore/i a carico derivanti dalla convivenza. La condizione di cui al punto b) non sussiste qualora il richiedente conviva con altra persona.

punti 10

E.3 Nucleo familiare composto dal genitore separato (che non conviva stabilmente con altra persona):

a) legalmente (con omologa di separazione o sentenza del Tribunale) dalla quale risulti non aver il beneficio della casa coniugale;

b) per effetto di cessazione della convivenza di cui alla legge n. 76 del 2016 o della convivenza more uxorio, qualora l'alloggio rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Il punteggio sarà riconosciuto qualora sia dimostrato il versamento degli alimenti previsti.

punti 10

In caso di attribuzione del punteggio **E.3**, lo standard abitativo individuato è quello previsto dall'art.12 comma 7 del Regolamento, ovvero: **b) alloggi piccoli con una stanza da letto.**

F) Giovani Coppie

Il punteggio è attribuito a condizione che nessuno dei componenti il nucleo abbia superato i 35 anni di età e siano coniugati o conviventi more uxorio, ai sensi dell'art. 24 della L.R. e comunque da non più di 4 anni dalla data di presentazione della domanda.

punti 10

G) Esigenze di tutela:

Sussiste esigenza di tutela qualora vi sia grave conflittualità familiare documentata da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o di denuncia per esigenza di tutela del nucleo.

punti 15

3. Condizioni oggettive (max 20 punti)

(riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare richiedente. I punti per le condizioni oggettive non sono cumulabili fra loro)

1. Sfratti o provvedimenti di rilascio degli immobili

punti 20

Il punteggio sarà attribuito al nucleo richiedente, che abbia la residenza anagrafica nell'alloggio oggetto di:

- provvedimento esecutivo di **sfratto per finita locazione**;
- **sfratto per morosità incolpevole** (come definito ai sensi del DM Infrastrutture e Trasporti del 14 maggio 2014);
- verbale di conciliazione giudiziaria o extra giudiziale quando costituisce titolo esecutivo per lo sfratto;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, o occupazione abusiva di immobile a seguito di fallimento;
- pignoramento (a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, C.p.c.) con obbligo di rilascio dell'alloggio.

In tutte le predette situazioni deve essere stato notificato il preavviso di rilascio da parte dell'Ufficiale giudiziario.

2. Disagio abitativo

punti 20

Qualora al momento della domanda ed alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni, sussista la residenza anagrafica del nucleo familiare in spazi procurati temporaneamente dall'Amministrazione comunale o, sulla base di un progetto socio-assistenziale dei Servizi sociali (che sussista da almeno sei mesi prima della presentazione della domanda), presso Enti, fondazioni e parrocchie. Ai fini della attribuzione del punteggio la sistemazione deve essere assicurata mediante:

1. ospitalità;
2. comodato gratuito;
3. contratto di locazione di durata non superiore ai 18 mesi;
4. concessione amministrativa di un posto letto presso rifugi, strutture, comunità, istituti, case famiglia.

Il punteggio sarà riconosciuto ESCLUSIVAMENTE per le comunità, istituti, case famiglie, strutture di seconda accoglienza ecc. reperite dai Servizi Sociali comunali e rientranti in un **apposito elenco** agli atti dell'Ufficio.

La sussistenza della residenza anagrafica del nucleo familiare nello spazio procurato a titolo precario non è richiesta qualora il gestore della struttura ospitante attesti la situazione assistenziale del nucleo e la particolare disciplina di accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.

3. Alloggio Improprio

punti 10

Sistemazione in spazi privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per essere destinati ad abitazione esistente da almeno un anno prima rispetto alla presentazione della domanda e che perduri sino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni, verificata mediante risultanze anagrafiche ed in base ad accertamenti certificati dal competente servizio.

Sono individuati quali alloggi impropri:

- a) gli alloggi di metratura inferiore a 28 mq, calcolati in base alla superficie utile;
- b) i magazzini ed i laboratori;
- c) le autorimesse ed i box;
- d) le cantine e le soffitte;
- e) gli uffici, i negozi e le botteghe;
- f) i camper, le roulotte e le case mobili.

Al fine del riconoscimento della condizione si fa riferimento alla categoria catastale risultante al Catasto a prescindere dalla destinazione d'uso indicata nel contratto di locazione. La condizione di alloggio improprio di cui alla lettera f) deve essere attestata in sede di presentazione della domanda dalla condizione di residenza "senza fissa dimora", come definito dall'anagrafe del Comune di Piacenza. La permanenza negli alloggi individuati quali alloggi impropri, deve essere attestata dalla Polizia Locale.

4. Inidoneità dell'immobile

punti 20

(Questa condizione si riconosce solo se legata alla presenza della condizione soggettiva di cui al punto C.1).

Nucleo familiare residente in alloggio con barriere architettoniche e ambientali che limitano la fruibilità dei servizi indispensabili (cucina e bagno) all'interno dell'abitazione e/o dei servizi esterni.

IV. FORME E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

1. All'assegnazione degli alloggi di E.R.P. il Comune di Piacenza provvede, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 24/2001, mediante:

- a) formazione di una graduatoria chiusa, predisposta sulla base dei punteggi attribuiti ai nuclei familiari richiedenti;
- b) assegnazione degli alloggi di E.R.P. in favore dei cittadini utilmente posizionati nella graduatoria.

2. I cittadini possono presentare domanda **dal 16 settembre 2025 al 21 ottobre 2025**.

V. CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Presentazione della domanda

La presentazione delle domande per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) dovrà avvenire esclusivamente nei periodi di pubblicazione del bando, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modifiche e integrazioni.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti, sono tenuti a trasmettere la domanda **esclusivamente in modalità telematica**, mediante la piattaforma "Sportello Telematico" del Comune di Piacenza, previa autenticazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi): le domande potranno essere inoltrate esclusivamente **dalle ore 12:00 del 16 settembre 2025 alle ore 12:00 del 21 ottobre 2025**. Al di fuori di tale intervallo temporale, la domanda non sarà più presentabile.

I nuclei potranno avvalersi del supporto gratuito per la compilazione della domanda online presso i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con il Comune di Piacenza.

In ogni caso, deve essere assolto il pagamento dell'imposta di bollo, pari a € 16,00, pena l'esclusione della domanda. Il modulo per l'assolvimento dell'imposta di bollo, viene generato al termine della compilazione dell'istanza e ad essa automaticamente associato.

2. Compilazione della domanda e documentazione richiesta

La domanda deve essere compilata esclusivamente sul modulo online presente sullo Sportello Telematico del Comune di Piacenza, approvato con il presente bando, e deve indicare:

- le generalità del richiedente e dei componenti del nucleo familiare;
- le specificazioni dei requisiti e delle condizioni possedute ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente è tenuto a disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in alternativa, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria.

In ogni caso, il Comune di Piacenza si riserva la facoltà di effettuare eventuali comunicazioni mediante pubblicazione sul sito comunale all'indirizzo **comune.piacenza.it/abitazioni** con valore di notifica.

3. Trattamento dei dati personali

Costituisce parte integrante della domanda da compilarsi online da ciascun richiedente, il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli rientranti nelle categorie particolari ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

4. Termini di trasmissione della documentazione

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, è onere esclusivo del richiedente trasmettere tutta la documentazione necessaria entro il termine di scadenza del bando.

Eventuali documenti trasmessi oltre il suddetto termine non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione della domanda.

5. Subentro nella domanda

In caso di decesso del richiedente o in altre circostanze che ne determinino l'uscita dal nucleo familiare, il diritto al subentro nella domanda spetta ai componenti del nucleo familiare indicati nella stessa, previa richiesta da parte degli interessati.

In caso di separazione, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso, si applicheranno le disposizioni contenute nella decisione del Giudice o nella convenzione di negoziazione assistita formata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 132/2014.

6. Modifiche, integrazioni e rettifiche della domanda

Qualsiasi modifica, integrazione o rettifica relativa al contenuto della domanda può essere effettuata dal richiedente fino alla scadenza del termine di presentazione del bando, da trasmettersi esclusivamente attraverso lo Sportello Telematico del Comune di Piacenza, previa autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

VI. CAUSE D'ESCLUSIONE

Sono esclusi dal procedimento per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.:

a) coloro per i quali è stata accertata un'occupazione abusiva di un alloggio di E.R.P., nonché coloro che hanno rilasciato l'alloggio occupato abusivamente, per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio, (come previsto dall'art. 25 comma 2 della L.R.);

b) coloro che sono risultati destinatari di un provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.R.P. per morosità, salvo che abbiano provveduto al pagamento totale dei debiti

pregressi già all'atto di presentazione della domanda per l'assegnazione e sempre che siano trascorsi almeno due anni dalla pronuncia di decadenza;

c) coloro che sono risultati destinatari di un provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.R.P. per le altre cause previste dall'art. 30, comma 2, lett. a) della L.R., per un periodo di due anni dalla pronuncia di decadenza;

d) coloro che alla data di chiusura del bando risulteranno morosi nell'alloggio destinato all'emergenza abitativa, come previsto dall'art. 14 comma 3, del Regolamento;

e) coloro per i quali è stato emesso provvedimento di rilascio dell'alloggio destinato all'emergenza abitativa, come previsto all'art. 14 comma 5, del Regolamento.

VII. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. L'ufficio Abitazioni e diritto alla casa (di seguito denominato Ufficio) procede all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità.

2. I punteggi sono attribuiti sulla base delle situazioni dichiarate dal nucleo richiedente e documentate, nei casi previsti dalla normativa. L'Ufficio provvede a dare comunicazione agli interessati del punteggio e, nell'ipotesi d'esclusione, ne riporta le relative motivazioni. La comunicazione agli interessati avviene mediante pubblicazione su apposita sezione del sito del Comune, con valore di notifica, delle domande escluse e dei punteggi provvisori attribuiti alle domande ammesse, in forma sinteticamente motivata e, anonimizzata, entro il 06 novembre 2025.

3. Le domande che, alla data di chiusura del bando presentano documenti allegati non coerenti con quanto richiesto dalla piattaforma, o se vengono allegati file in formato PDF/A contenenti fogli bianchi o non leggibili, saranno escluse senza possibilità di successiva integrazione.

4. Nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento, è garantito agli interessati un termine di almeno dieci giorni a far data dalla pubblicazione degli elenchi provvisori di cui al comma 2, per presentare osservazioni all'Ufficio, che saranno valutate entro i termini previsti dall'art. 4 del Regolamento, per la pubblicazione della graduatoria finale. L'esito della valutazione viene partecipato agli interessati mediante pubblicazione sull'Albo pretorio *online* e su apposita sezione del sito del Comune, con valore di notifica. Qualora le osservazioni non pervengano entro il termine di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento, ovvero entro il maggior termine assegnato con l'atto di approvazione degli elenchi provvisori, non vengono valutate.

5. L'attività istruttoria, i punteggi attribuiti nonché la valutazione delle controdeduzioni presentate nei casi di cui al comma precedente, saranno esaminate dalla Commissione – come previsto all'art. 10 del Regolamento – quale organismo tecnico all'interno del procedimento di assegnazione.

6. Le domande ammesse concorrono alla formazione della graduatoria chiusa. Ai fini dell'assegnazione la detta graduatoria ha validità fino alla pubblicazione della successiva.

7. La graduatoria, approvata con determinazione del Dirigente, sentito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione istituita ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, è pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune per trenta giorni consecutivi e all'Albo dell'Ufficio. La stessa è pubblicata entro il 28 novembre 2025 e conserva validità sino a quando non entrerà in vigore quella successiva.

8. A parità di punti, l'ordine verrà definito tenendo conto dell'anzianità di residenza continuativa nel Comune di Piacenza e in subordine dall'anzianità anagrafica del richiedente.

VIII. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'Ufficio, entro i termini previsti dall'art. 4 del Regolamento per la pubblicazione della graduatoria, verifica nei confronti dei concorrenti, potenziali assegnatari, l'esistenza e la

permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria e ciò sulla base di un numero superiore degli alloggi disponibili come segnalati dal soggetto Gestore ai sensi dell'art.12, comma 6, del Regolamento, così come meglio definito:

a) i requisiti devono essere posseduti e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f), comma 1, dell'art. 30 della Legge, in merito al requisito relativo al reddito. Il valore I.S.E.E. dovrà essere aggiornato con le risultanze dell'ultima dichiarazione prodotta ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR);

b) le condizioni che hanno determinato il punteggio in sede di presentazione della domanda devono essere possedute fino alla data di chiusura del bando.

2. Il Comune può espletare in qualsiasi momento, nel periodo di validità della domanda, accertamenti volti a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda.

3. Qualora venga accertata la mancanza o il mutamento dei requisiti e/o delle condizioni che hanno determinato il punteggio, si provvede a darne comunicazione all'interessato che, entro 10 giorni dalla notificazione della comunicazione, può presentare osservazioni al Dirigente del Settore Piacenza per il Cittadino. Le eventuali osservazioni saranno sottoposte alla valutazione della Commissione entro i termini previsti dall'art. 4 del Regolamento, per la pubblicazione della graduatoria. L'esito della valutazione della Commissione dovrà essere partecipato all'interessato.

4. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, comprese situazioni di omissioni e difformità, la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

5. Le domande sono altresì escluse d'ufficio qualora si verifichi l'emigrazione dal comune di Piacenza di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente, con contestuale mancata comunicazione del permanere dell'attività lavorativa nel comune di Piacenza da parte dell'intestatario della domanda. Si precisa che la residenza nel Comune di Piacenza o lo svolgimento dell'attività lavorativa esclusiva o principale nel medesimo Comune sono requisiti essenziali, che devono essere mantenuti per tutta la durata del procedimento, dalla presentazione della domanda fino all'eventuale assegnazione dell'alloggio. Pertanto, nel caso di cambio di residenza al di fuori del comune di Piacenza, è obbligatorio comunicare il permanere dell'attività lavorativa nel comune anche successivamente alla pubblicazione degli elenchi provvisori delle domande ammesse e delle domande escluse, della pubblicazione della graduatoria definitiva, nonché prima dell'eventuale convocazione per l'assegnazione.

IX. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. Il Dirigente del Settore Piacenza per il Cittadino assegna gli alloggi ai nuclei aventi diritto, in base alle dimensioni dell'alloggio, alla composizione dei vani utili, rapportata al numero dei componenti ed alla composizione del nucleo familiare, come previsto dall'art. 12 del Regolamento.

2. Gli alloggi da utilizzare per le assegnazioni sono tutti alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, così come definiti dalla L.R..

3. Le autorimesse e i posti auto esclusivi non sono oggetto di assegnazione ma di separata locazione.

4. La superficie degli alloggi da assegnare è calcolata in mq utili con una tolleranza in più o in meno del 5% dell'unità uso abitazione, esclusi balconi, terrazze o altri accessori.

5. Per i nuclei familiari composti anche da persone con disabilità o patologie gravi accertate dal Servizio Sanitario specialistico, può essere applicata dal Dirigente del Settore una ulteriore deroga agli standard previsti, sulla base di specifica attestazione della competente struttura sanitaria, che accerti particolari esigenze abitative correlate alle succitate patologie.

6. Il soggetto Gestore comunica, formalmente, il numero degli alloggi che si sono resi disponibili per nuove assegnazioni, nonché le caratteristiche strutturali, con particolare attenzione agli alloggi idonei a nuclei al cui interno vi siano persone con limitazione della capacità di deambulazione.

7. Gli alloggi sono così classificati:

a) **mini – alloggi**: monolocale o con una stanza da letto e comunque fino a 50 mq., da destinarsi a nuclei familiari composti da 1 persona;

b) **alloggi piccoli con una stanza da letto**: da 50,01 mq a 63,01 mq e oltre e comunque con un'unica stanza da letto da destinarsi a nuclei familiari composti da 2 persone;

c) **alloggi piccoli con due stanze da letto**: da 50,01 mq a 57,00 mq da destinarsi a nuclei familiari composti da due persone. I suddetti alloggi sono assegnabili qualora ritenuti idonei in relazione alla composizione per sesso ed età del nucleo familiare; ovvero ci si riferisce esclusivamente alle seguenti situazioni: a) genitore con figlio/a di età maggiore ai 10 anni; b) nonno/a con nipote di età maggiore ai 10 anni; c) fratelli e sorelle; d) suocero/a con nuora o genero; e) cognati/e. Per tali tipologie di alloggi non è possibile applicare le deroghe previste dai commi 4 e 5 del presente articolo;

d) **alloggi medi**: due stanze da letto, da 57,01 mq a 67,00 mq da destinarsi a nuclei familiari composti da 3 persone;

e) **alloggi grandi** - due o più stanze da letto:

- di metratura superiore a mq. 67,01 fino a mq. 90,00 per nuclei familiari composti da 4/5 persone;

- di metratura superiore a mq. 90,01 per nuclei composti da 6 persone e oltre.

X. ALTRE DISPOSIZIONI

1. Nella domanda, il richiedente dovrà dichiarare di essere consapevole che sui dati comunicati all'Ufficio potranno essere effettuati controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la presenza di omissioni, le domande saranno escluse.

2. L'Amministrazione comunale di Piacenza non assume alcuna responsabilità per eventuali disservizi, ritardi o omissioni nella trasmissione telematica delle domande imputabili a errori del richiedente nella compilazione o nell'invio, a malfunzionamenti della rete internet, della piattaforma telematica, o a cause di forza maggiore non dipendenti dall'Amministrazione.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, trovano integrale applicazione le disposizioni vigenti in materia.

4. Per qualsiasi informazione il richiedente può rivolgersi all'Ufficio Abitazioni e diritto alla casa del Comune di Piacenza al numero 0523/492162 o all'indirizzo di posta elettronica supporto.erp@comune.piacenza.it.